



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Aree attrezzate per giochi per bambini. Ordinanza contingibile e urgente

IL SINDACO

Visti:

l'art 50, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

l'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. 01/02/2020, n.26) a oggetto: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11/06/2020, e relativo protocollo di sicurezza;
- l'ordinanza di Regione Lombardia 12/06/2020, n.566 e le allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
- le proprie precedenti ordinanze 19/05/2020, n. 42440;

Considerato che per la normativa generale art. 1 lett. b) DPCM 11/06/2020 *“è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*, ma che l'art. 1 comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33 prevede espressamente che *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

Ritenuto di confermare i contenuti della propria ordinanza 19/05/2020, n. 42440 fino a tutta la mezzanotte del giorno **30/06/2020**, limitatamente alle aree attrezzate per giochi per bambini, entro i parchi pubblici e a quelle comunque accessibili su aree pubbliche

**ORDINA
NELLA SUA QUALITÀ
DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE**



U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N. 0049234/2020 del 15/06/2020

1. **di confermare** i contenuti della propria ordinanza 19/05/2020, n. 42440 fino a tutta la mezzanotte del giorno **30/06/2020**, limitatamente alle aree attrezzate per giochi per bambini, entro i parchi pubblici e a quelle comunque accessibili su aree pubbliche
2. **di prevedere e rammentare** che in caso di contravvenzione alla presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 3.000,00, come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35; salvi e impregiudicati i reati in cui i contravventori fossero incorsi;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- a) Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;
- b) Settore S – Servizio Mobilità per la predisposizione degli atti relativi alla regolamentazione del traffico, la predisposizione della perimetrazione e della segnaletica

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

